

L. 23-12-2000 n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

59. *Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa* ⁽¹⁶¹⁾.

1. [Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza regionale alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valide su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati ⁽¹⁶²⁾] ⁽¹⁶³⁾.

2. [In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane] ⁽¹⁶⁴⁾.

3. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università ⁽¹⁶⁵⁾.

4. [Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane] ⁽¹⁶⁶⁾.

5. [Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al [comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ⁽¹⁶⁷⁾. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'[articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999](#)] ⁽¹⁶⁸⁾.

6. [Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti] ⁽¹⁶⁹⁾.

(161) Rubrica così modificata dall'[art. 3, comma 167, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

(162) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 167, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

(163) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal [comma 458 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(164) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal [comma 458 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(165) Comma così modificato dal [comma 458 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254](#). Vedi, anche, il [comma 8 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#).

(166) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal [comma 458 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(167) Periodo soppresso dall'[art. 3, comma 167, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

(168) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal [comma 458 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

(169) Il presente articolo è stato abrogato, ad eccezione del comma 3, dal

[comma 458 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.](#)

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.